

Arresto del procedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 30 agosto 2021, n. 1338 - Adamo, pres.; Allegretta, est. - Daunia Wind Farm s.r.l. (avv. Nanula) c. Provincia di Foggia (avv. Martino) ed a.

Ambiente - Arresto del procedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 2.1.2020 e depositato il 15.1.2020, la società Daunia Wind Farm s.r.l. adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

1.1 Esponeva in fatto di essere una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In data 30.3.2009, la ricorrente presentava alla Regione Puglia un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza di 30 MW, da localizzare in agro del comune di Biccari (FG).

Il progetto in questione veniva altresì presentato alla Provincia di Foggia ai fini dell'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale in relazione al medesimo.

Con nota prot. n. 67335 in data 11.9.2013, la Provincia di Foggia comunicava che il Comitato tecnico provinciale per la valutazione di impatto ambientale, esaminato il fascicolo nella seduta del 29.8.2013, riteneva fosse necessario acquisire ulteriore documentazione integrativa.

Riscontrate e soddisfatte le richieste istruttorie della Provincia, la società Daunia Wind Farm s.r.l. chiedeva il proseguo del procedimento mediante la sottoposizione a valutazione d'impatto ambientale del progetto e, contestualmente, instava per l'ottenimento della valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1997, allegando, a tal fine, gli elaborati e la documentazione necessaria.

Stante il decorso del tempo e non avendo avuto alcuna notizia da parte della Provincia dell'esito del procedimento avviato, con nota del 24.7.2019, la Daunia Wind Farm s.r.l. chiedeva di conoscere "l'esito della procedura di VIA", allegando a tale richiesta la nota del 5.12.2014 mediante la quale si era in precedenza provveduto all'aggiornamento della documentazione relativa al progetto.

In riscontro a tale richiesta, con nota prot. n. 2019/0053655 del 4.11.2019, la Provincia di Foggia comunicava di essere impossibilitata a procedere all'istruzione del procedimento, evidenziando la "sopravvenuta carenza di interesse".

1.2 Insorgeva la parte ricorrente avverso tali esiti provvedimenti, sollevando avverso i medesimi plurimi motivi di doglianza:

"Violazione di legge: artt. 41 e 97 Cost., artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, artt. 11 e 13 della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, art. 19, d.lgs. 03.04.2006, n. 152.

Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di leale collaborazione e di proporzionalità, dei principi dell'ordinamento comunitario in subiecta materia, sviamento".

Con memoria in data 24.1.2020, si costituiva in giudizio la Provincia di Foggia, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per scadenza del termine per agire avverso il silenzio dell'Amministrazione così come previsto dall'art. 31 del codice del processo amministrativo; nel merito, evidenziando l'inerzia ultra quinquennale della società nel ribadire il proprio interesse alla conclusione del procedimento in questione e complessivamente contestando in fatto e in diritto la prospettazione di parte ricorrente.

Previa acquisizione delle memorie e delle note d'udienza depositate dalle parti ai sensi degli artt. 4 del decreto-legge n. 28/2020 e 25 del decreto-legge n. 137/2020, all'udienza pubblica in data 22.6.2021, tenutasi in modalità telematica, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente e in rito, la censura di inammissibilità per scadenza del termine per agire avverso il silenzio dell'Amministrazione previsto dall'art. 31 del codice del processo amministrativo non è fondata.

Invero, la parte ricorrente non ha incardinato un'azione *ex silentio*, bensì un ordinario ricorso impugnatorio volto all'annullamento dell'arresto procedimentale opposto dall'Amministrazione provinciale a mezzo nota prot. n. 2019/0053655 del 4.11.2019.

Ne consegue che il termine di proponibilità annuale dell'azione avverso il silenzio di cui all'art. 31 del codice del processo amministrativo non è applicabile nel caso di specie.

2.1. Nel merito, le censure sono fondate.

Sul piano argomentativo e motivazionale, i motivi di gravame di cui all'impugnativa in epigrafe sono suscettivi di trattazione congiunta, facendo leva sul medesimo ordine di argomentazioni di massima.

Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, in assenza di una apposita previsione di legge in tal senso, l'Amministrazione non ha il potere di constatare il sopravvenuto difetto di interesse relativo ad un'istanza volta all'emanazione di un provvedimento.

Non spetta, quindi, all'Amministrazione della Provincia di Foggia il compito di stabilire se la Daunia Wind Farm abbia ancora o meno interesse alla conclusione del procedimento, essendo evidente che un apprezzamento di questo tipo non può che essere rimesso alla esclusiva e personalissima valutazione del proponente, trattandosi di scelta eminentemente imprenditoriale, avente chiaro contenuto patrimoniale.

Pertanto, l'istante ha anche manifestato espressamente la persistenza dell'interesse all'emanazione del provvedimento conclusivo, chiedendo - a mezzo nota del 24.7.2019 - di conoscere "l'esito della procedura di VIA".

Nel caso di specie, la sussistenza dell'interesse alla conclusione del procedimento è, dunque, del tutto evidente.

Su piano parallelo e convergente con quello in esame si consideri poi che gli artt. 11 e 13 della legge regionale n. 11/2001 che disciplinano il procedimento di valutazione d'impatto ambientale non prevedono alcuna ipotesi di silenzio significativo, né nel senso del rigetto, né in quello dell'assenso. Sicché, "il decorso del termine per provvedere (e la considerazione vale anche per il procedimento di VIA) non può comportare per ciò solo la consumazione del potere di provvedere" (cfr. T.A.R. Molise, 6.11.2015, n. 423).

In termini ancor più netti, il T.A.R. Sardegna ha evidenziato che "l'inutile decorso del termine di legge per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale non consuma di per sé il potere dell'autorità competente di provvedere nel procedimento di valutazione dell'impatto ambientale" (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 9.8.2011, n. 883).

In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto in quanto integralmente fondato nel merito, con affermazione espressa dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, così come puntualmente richiesto.

Resta ovviamente riservata ad una fase ulteriore ogni successiva pronuncia, con particolare riguardo alla pure invocata nomina diretta di un Commissario *ad acta*.

3. Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

(Omissis)